



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 937 del 30-12-2022

Ufficio 1 SETTORE

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA "A".IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL DIPENDENTE
COMUNALE MATRICOLA N. 76.-**

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, con nota acquisita al protocollo dell'ente con numero 3364 in data 24.03.2017, comunicava al Sindaco di Valguarnera Caropepe di aver esercitato l'azione penale nei confronti di 2 dipendenti comunali tra i quali il Sig. OMISSIS per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni;
- in data 11.08.2017 veniva, conseguentemente, avviato il procedimento disciplinare nei confronti del predetto dipendente da parte dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Valguarnera Caropepe;
- con delibera di Giunta Municipale n°94 del 18.09.2017, il Comune decideva la costituzione in giudizio nel procedimento penale n°1401/2016 RGNR instaurato dinanzi al GUP presso il Tribunale di Enna nei confronti del sig. OMISSIS
- in data 13.09.2017, l'UPD sospendeva il procedimento disciplinare, a carico del dipendente OMISSIS, fino alla definizione del procedimento penale avanti descritto con contestuale applicazione della misura cautelare dell'aspettativa con diritto al trattamento economico fino al 31.12.2018;
- in data 26.09.2018, a seguito dell'acquisizione del fascicolo concernente il procedimento penale sopra descritto, l'UPD irrogava la sanzione della sospensione dal servizio del dipendente con privazione della retribuzione e la corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile;
- in data 12.02.2019, con sentenza n°15/19 emessa dal GUP presso il Tribunale di Enna il dipendente, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p., interdetto dai pubblici uffici ex art 609 *nonies* e condannato al pagamento delle spese legali nei confronti del Comune, costituitosi parte civile nel procedimento penale;
- facendo seguito alla sentenza di condanna sopracitata, veniva riaperto, in data 06.03.2019, dall'UPD del Comune di Valguarnera, il procedimento disciplinare nei confronti del predetto dipendente, conclusosi, in data 29.04.2019, con l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
- con ricorso notificato al Comune in data 20.05.2019 e introitato al protocollo dell'ente con n° 5639, il sig. OMISSIS impugnava dinanzi al Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Enna, il predetto licenziamento disciplinare;
- con delibera di Giunta Municipale n°67 del 29.05.2019, l'ente decideva di costituirsi in giudizio, conferendo l'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio

all'avv. Concetta Currao del foro di Catania (giusta nomina effettuata con decreto n° 18 del 12.06.2019);

- con ordinanza del 09.07.2019, il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice del lavoro, accoglieva il ricorso del dipendente OMISSIS, dichiarando l'invalidità della sanzione irrogata, sulla scorta della tardività sia della contestazione dell'addebito che della conclusione del procedimento e ordinava al Comune di reintegrare il sig. OMISSIS nel posto di lavoro, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio per un importo pari a € 1.050,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- con delibera n°93 del 22.07.2019, la Giunta Comunale prendeva atto dell'ordinanza del Giudice del lavoro e disponeva, di conseguenza, la reintegrazione del sig. OMISSIS nel posto di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- Il dipendente OMISSIS impugnava la sentenza di condanna n°15/19 emessa dal GUP presso il Tribunale di Enna dinnanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta;
- La Corte d'Appello, con sentenza n°559/2021, emessa il 17.05.2021, depositata in cancelleria in data 02.09.2021, riformava la decisione del giudice di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;
- la Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, con ricorso depositato in cancelleria in data 24.09.2021, impugnava la predetta sentenza n°559/2021 dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, riconoscere al dipendente identificato con la matricola n. 76 la restituzione della riduzione per astensione , nello specifico di seguito meglio definito :

- Importo spettante al dipendente (Stipendio, IVC, Anzianità, Comparto) ammonta ad € 20.576,86;
- Importo già percepito da scomputare dal precedente importo per Assegno Alimentare € 6.504,40;
- l'importo oneri carico Ente relativi alla differenza stipendiale ammonta ad € 7.650,48;
- Differenza lorda da liquidare al dipendente = € **14.072,46** (€ 20.576,86-€ 6504,40= € 14.072,46), al lordo delle trattenute;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha riconosciuto ai sensi dell'art. 194, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del Debito Fuori Bilancio relativa alla restituzione al Dipendente Comunale matricola N. 76, della riduzione per astensione applicata **Ritenuto** di dover provvedere all'impegno della predetta somma richiesta a titolo di saldo ai

sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 21.722,93 al Cap. 566 - Miss.1 – Prog. 02 - Titolo 1 - Macroagg. 10.05.04.000 del Bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

2. Di liquidare e pagare, per le motivazioni sopra riportate al dipendente identificato con la matricola n. 76 la restituzione della riduzione per astensione, come di seguito meglio definito:

- importo spettante al dipendente totale € **14.072,46** al lordo delle trattenute;
- importo oneri carico Ente relativi alla differenza stipendiale totale € **7.650,48**;

3. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRIZZO CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 30-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe